Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 14 febbraio 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 20 ottobre 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1962
registro n. 87 Difesa-Esercito, foglio n. 56

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

BERLINGERI Andrea, nato il 21 aprile 1912 a Genova, tenente 89° reggimento fanteria Divisione «Cosseria». — Assunto il comando di una compagnia armi d'accompagnamento in sostituzione del capitano ferito durante aspri combattimenti si distingueva per capacità e sprezzo del pericolo e teneva testa validamente e per più giorni alle soverchianti forze nemiche. Ferito gravemente e stremato di forze, rincuorava i dipendenti alla resistenza e, incurante di sè, li incoraggiava e li incitava fino al momento di essere sgombrato. — Nowo Kalitwa (Russia), 18 dicembre 1942.

CROCE AL VALOR MILITARE

CONCU Pietro, nato il 29 giugno 1907 a Carbonia (Cagliari), soldato 10° Reggimento granatieri di Savoia. — Caricatore di mortaio da 81, in aspro combattimento, sotto violento e preciso bombardamento aereo-terrestre, continuava con calma ammirevole e con sprezzo del pericolo il servizio all'arma. — Amba Alagi, 8 maggio 1941.

(235)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1962, n. **1914.**

Inclusione dell'abitato di Chianciano Terme, in provincia di Siena, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1992, emesso nell'adunanza del 9 ottobre 1962;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa, (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Chianciano Terme, in provincia di Siena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1962

SEGNI

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1962, n. **1915.**

Soppressione del Vice consolato di 2ª categoria in Tetuan (Marocco).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 2ª categoria in Tetuan (Marocco), alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Tangeri, è soppresso.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1962

SEGNI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1962, n. **1916.**

Istituzione di una Cancelleria consolare presso la Rappresentanza diplomatica permanente presso il Consiglio di Europa in Strasburgo e soppressione del Vice consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 2ª categoria in Strasburgo (Francia), alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Mulhouse, è soppresso.

Art. 2.

E' istituita una Cancelleria consolare presso la Rappresentanza diplomatica permanente presso il Consiglio d'Europa in Strasburgo con la seguente circoscrizione territoriale: il dipartimento del Bas-Rhin.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Mulhouse (Francia) è modificata come segue: il dipartimento de l'Haut-Rhin e il territorio di Belfort

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1962

SEGNI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 60. — VILLA

LEGGE 26 gennaio 1963, n. 47.
Norme relative all'edilizia scolastica prefabbricata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 4 della legge 15 febbraio 1961, n. 53, e dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, si osserveranno le seguenti disposizioni:

I contratti per la fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dall'articolo 3, primo comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, possono essere stipulati senza l'osservanza delle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e prescindendo dalla procedura di cui all'articolo 3, terzo comma, della stessa legge.

Essi saranno approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici e saranno esecutivi solo dopo l'approvazione.

Il Ministro per la pubblica istruzione può, tuttavia, autorizzare la esecuzione del contratto immediatamente dopo la stipula.

In caso di mancata approvazione la ditta contraente avrà diritto al rimborso delle opere sostenute ed al pagamento del prezzo del materiale fornito.

Art 2.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 30 gennaio 1963, n. 48.
Modifica della composizione del Comitato centrale della cooperazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Articolo unico.

Il Comitato centrale della cooperazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 5 della legge 8 maggio 1949, n. 285, è composto:

1) dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal vicepresidente della Commissione centrale per le cooperative;

2) da tre membri scelti fra quelli indicati al numero 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285;

3) da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta.

I componenti del Comitato, in caso di impedimento o di assenza, possono farsi sostituire da altri membri — effettivi o supplenti — della Commissione centrale per le cooperative appartenenti alla rispettiva amministrazione od associazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 49.
Modificazione dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agenti di cambio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La lettera *i*), del secondo comma dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agenti di cambio, è sostituita dalla seguente:

« *i*) Diploma di laurea in economia e commercio, oppure in giurisprudenza, oppure in scienze politiche, oppure in scienze statistiche, demografiche ed attuariali ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 50.

Modifica dell'articolo 10 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 10 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Negli anni di seguito indicati sono ammessi alla liquidazione delle prestazioni di cui all'articolo 3 gli iscritti che, pur non potendo far valere il periodo di lavoro di sotterraneo coperto da contribuzione a mezzo delle speciali marche istituite dall'articolo 7 richiesto dal punto 3) dell'articolo 1, siano in possesso degli altri requisiti previsti nel predetto articolo 1 e possano far valere i periodi di contribuzione nella Gestione speciale indifferentemente per lavoro in superficie o in sotterraneo indicati, per ciascun anno, nel seguente prospetto:

1963	52	marche	settimanali
1964	88	»	»
1965	124	»	
1966	160	»	»
1967	196	»	»
1968	232	»	»
1969	268	»	»
1970	304	»	»
1971	340	»	»
1972	376	»	»
1973	412	»	»
1974	448	»	»
1975	484	»	»
1976	520	»	»
1977	556	»	»
1978	592	»	»
1979	628	»	»
1980	664	»	»
1981	700	»	»
1982	736	»	»

Per essere ammesso alla liquidazione delle prestazioni ai sensi delle disposizioni di cui al precedente comma, l'iscritto deve inoltre esibire idonea documentazione dalla quale risulti che è stato addetto a lavori di sotterraneo per periodi anteriori al 1° luglio 1958, coperti regolarmente con contribuzione ordinaria e tali da raggiungere, complessivamente, insieme con gli eventuali periodi coperti dalle marche speciali di cui all'articolo 7, i limiti di durata previsti dall'articolo 1, n. 3), della presente legge ».

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1963.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 51.

Modificazione dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello Stato civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, è sostituito dal seguente:

« Prima dell'ultimo capoverso dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti commi:

« Il figlio naturale che sia stato o sia riconosciuto da un solo genitore e che sia stato o sia successivamente adottato o affiliato, assume il cognome dell'adottante o dell'affiliante; se sia stato o sia adottato o affiliato da entrambi i coniugi assume il cognome del marito, sempre che l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termine degli articoli 410 e 411 del Codice civile.

Il cognome con cui viene indicato il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e successivamente adottato od affiliato, spetta anche ai figli legittimi di costui. L'interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1963.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « Rinascita 6 giugno », con sede in Monterotondo (Roma), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza pronunciata in data 31 ottobre 1962 dal tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nei confronti della Società cooperativa di consumo « Rinascita 6 giugno », con sede in Monterotondo (Roma), attualmente in liquidazione;

Ritenuta la necessità di sottoporre l'Ente predetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « Rinascita 6 giugno », con sede in Monterotondo (Roma), costituita in data 11 novembre 1944 per rogito Chinni, repertorio n. 44080, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. rag. Carmelo Genoese-Zerbi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1963

Il Ministro: Bertinelli

(799)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1963.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, concernente la costituzione dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno;

Visti gli articoli 6 e 10 dello statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1961, n. 1314;

Viste le designazioni fatte dalla Cassa per il Mezzogiorno e dal Consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno, per il triennio 1962-1964, è composto come segue:

dott. Vertechi Tommaso, revisore effettivo con funzioni di presidente, e ing. Vicidomini Giuseppe, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

dott. Pipitone Goffredo, revisore effettivo, e dottore Marfori Domenico, revisore supplente, in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno;

Picarelli Francesco, revisore effettivo, e sig. Strianese Carlo, revisore supplente, in rappresentanza del Consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno.

Art. 2.

Il Consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno determinerà le indennità spettanti ai componenti del Collegio dei revisori.

Roma, addì 31 gennaio 1963

Il Ministro: Colombo

(794)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1963.

Modelli concernenti gli adempimenti previsti dagli articoli 5, secondo comma, e 7, secondo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, relativa alla istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta di acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

Ritenuta la necessità di approvare i modelli previsti dagli articoli 5, secondo comma, e 7, secondo comma, della legge sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli annessi tre modelli concernenti gli adempimenti previsti dagli articoli 5, secondo comma, e 7, secondo comma della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Art. 2.

Per la stampa e la compilazione del mod. RAD 1 debbono essere osservate le seguenti avvertenze:

1) il modulo deve essere stampato su carta mezzo fine (non velina).

2) il modulo deve essere compilato in triplice copia dalle società emittenti o dalle casse incaricate quale elenco riassuntivo per la trasmissione allo Schedario generale dei titoli azionari dei Mod. RAD 2.

3) se il modulo è compilato dalle società emittenti, la denominazione delle società deve essere indicata anche nella prima riga. Nel caso considerato, la società deve fornire le notizie relative all'oggetto sociale e all'importo dei dividendi distribuiti per l'esercizio.

4) se la comunicazione si riferisce al deposito dei titoli azionari per la partecipazione all'assemblea ordinaria, nello spazio segnato con xx deve indicarsi la data dell'assemblea ordinaria e il totale delle azioni rappresentate.

Art. 3.

Per la stampa e la compilazione del mod. RAD 2 debbono essere osservate le seguenti avvertenze:

1) il modulo deve essere stampato su carta mezzo fine (non velina) nelle dimensioni indicate.

E' ammessa, tuttavia, una tolleranza di mm. 10, nell'uno e nell'altro senso.

2) il modulo deve essere usato dalle società emittenti, ovvero dalle casse incaricate, per le comunicazioni di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

3) i moduli debbono compilarsi per società emittente e per possessore ed essere numerati progressivamente.

4) se il modulo è compilato dalle società emittenti, la denominazione della società deve essere indicata anche nello spazio della cassa incaricata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

MODELLO DI STAMPIGLIATURA

(*Art. 5 legge 29-12-1962, n. 1745*)
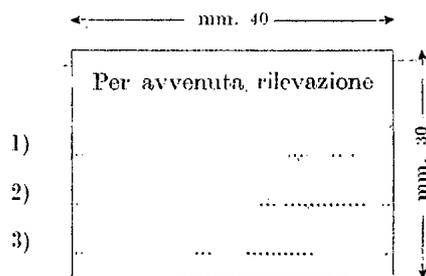
1) Denominazione della società emittente o della cassa incaricata (azienda di credito ovvero società finanziaria).
2) Data.
3) Firma.

MODELLI PER LE COMUNICAZIONI ALLO SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI

(*Art. 7 legge 29 dicembre 1962, n. 1745*)

mm. 210

mm. 149

MODELLO RAD. 1

Denominazione società o cassa incaricata

Sede legale filiale di (città, via e n. civico)

Società emittente (tipo, denominazione ed eventuale sigla)

Oggetto sociale sede legale (città, via e n. civico)

Capitale sociale numero azioni

Importo dividendo deliberato per l'esercizio 196 lire

Riservato allo schedario	
matr. ente incaric.	D. T.
matr. società emitt.	D. T.

Al Ministero delle finanze - Schedario generale dei titoli azionari Roma

Ai sensi della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, si trasmettono i moduli di segnalazione relativi all'operazione sottoindicata, con preghiera di restituire copia della presente con visto di ricevuta.

Allegati:

N. moduli di segnalazione numerati progressivamente dal n. 1 al n. per X XX

(Completare con il codice x e con l'indicazione xx appropriata; 6: Pagamento dividendo; 7: Pagamento acconto dividendo; 8: Pagamento saldo dividendo; 9: Riparto straordinario; 10: Partecipazione assemblea).

Data, timbro e firma

mm. 210

mm 298

MOD. RAD 2

ALLO SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI

Matricola	D. T.	SOCIETÀ EMITTENTE	Progressivo n.
Matricola	D. T.	CASSA INCARICATA	Esercizio

Oggetto della comunicazione (a)

6	Pagamento dividendo	7	Pagamento acconto div.	8	Pagamento saldo div.	9	Riparto straordin.	10	Partecipaz. assemblea

(b) (c) cognome e nome

data e luogo di nascita nazionalità

domicilio

eventuali vincoli

Matricola	Naz.	D. T.

(b) (c) cognome e nome

data e luogo di nascita nazionalità

domicilio

eventuali vincoli

Matricola	Naz.	D. T.

Qualità del soggetto (a)

1	Intestatario	2	Riportatore	3	Venditore a termine	4	Riportato	5	Compratore a termine

Data ultima girata

N az. il

N az. il

N az. il

N az. il

N az. il

Dividendo unitario	Dividendo riscosso

TOTALE AZIONI

Estremi certificato ufficio imposte

Ufficio

Data

Numero

Esercizio o n° progressivo Schedario

SOCIETÀ O CASSA INCARICATA

data, timbro e firma

(a) Barrare la casella numerata che individua il tipo della comunicazione e la qualità del soggetto.

(b) Riportare nella casella il numero corrispondente alla qualità del soggetto.

(c) Nel caso di persone giuridiche indicare la denominazione e la sede. Nel caso di società, associazioni, imprese e simili senza personalità giuridica, indicare oltre la denominazione, ragione sociale o ditta, le generalità e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza.

N. B. Gli spazi delimitati da linee più marcate sono riservati allo Schedario.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta F.lli Golino, con sede in Palazzolo Acreide (Siracusa).

Con decreto 14 gennaio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla ditta F.lli Golino, con sede in Palazzolo Acreide (Siracusa).

(659)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato del colatore Martizza, nei comuni di Santo Stefano Lodigiano e di San Rocco al Porto (Milano).

Con decreto 3 novembre 1961, n. 772, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo abbandonato del colatore Martizza, segnato nel catasto del comune di Santo Stefano Lodigiano (Milano), mappali 1347½ (Ha 0.15.50) e 2729½ (Ha 0.07.30); e nel catasto del comune di San Rocco al Porto (Milano), mappali 95½ (Ha 0.13.70) e 114½ (Ha 0.05.30); di complessivi Ha 0.41.80, ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 dicembre 1956, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Milano, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(609)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 31

Corso dei cambi del 13 febbraio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,15	621,25	621,26	621,25	621,25	621,15	621,25	621 —	621,15	621,20
$ Can.	576,31	576,50	576 —	576,65	576,25	576,33	576,70	576 —	576,30	576,40
Fr. Sv.	143,65	143,68	143,63	143,6725	143,65	143,66	143,67	143,55	143,66	143,65
Kr. D.	89,92	89,92	89,95	89,925	89,90	89,91	89,90	89,90	89,91	89,90
Kr. N.	86,94	86,95	86,95	86,97	86,98	86,93	86,95	86,90	86,94	86,95
Kr. Sv.	119,80	119,90	119,90	119,89	119,75	119,84	119,87	119,75	119,83	119,85
Fol.	171,45	172,50	172,48	172,5050	172,47	172,56	172,495	172,50	172,56	172,55
Fr. B.	12,47	12,476	12,4775	12,4785	12,47	12,48	12,4760	12,45	12,47	12,48
Franco francese	126,76	126,78	126,78	126,7875	126,78	126,76	126,78	126,75	126,76	126,77
Lst.	1741,41	1741,80	1741,90	1741,75	1741,25	1741,15	1741,73	1741,50	1741,75	1741,40
Dm. occ.	155,18	155,17	155,18	155,19	155,12	155,17	155,17	155,16	155,17	155,16
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,04	24,053	24 —	24,07	24,06	24,05	24,04	24,05
Escudo Port.	21,72	21,72	21,73	21,73	21,70	21,72	21,71	21,70	21,73	21,72

Media dei titoli del 13 febbraio 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	117,575
Redimibile 3,50 % 1934	93,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria) .	99,90
Id 5 % (Città di Trieste)	100 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964) .	100,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965) . .	102,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) .	103,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) .	103,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971) .	104,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) .	102,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 febbraio 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA . .	621,25
1 Dollaro canadese	576,675
1 Franco svizzero	143,671
1 Corona danese	89,912
1 Corona norvegese	86,96
1 Corona svedese	119,88
1 Fiorino olandese	172,50
1 Franco belga	12,477
1 Franco francese	126,784
1 Lira sterlina	1741,74
1 Marco germanico	155,18
1 Scellino austriaco	24,056
1 Escudo Port. . .	21,72

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.